



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 287/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VITERBO

SEZIONE 2

26/06/2012 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 102/02/12

<input type="checkbox"/>	MASSATANI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CERCOLA	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CUSI	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 287/11
depositato il 02/03/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 125201000135299 73 ILOR
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:
PARADISO ANNA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BIANCHINI REMO

terzi chiamati in causa:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
VIA FERRONI 5 (LOC. PIETRARE) 01100 VITERBO VT

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 02.03.2011, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa dal rag Remo Bianchini impugnava la cartella di pagamento n. 12520100013529973 notificata a mezzo servizio postale 15/11/2011 e relativa ad ILOR e sanzioni di cui alla decisione definitiva della C.T. reg. Venivano convenuti dinanzi a questo Collegio sia l'Agenzia delle Entrate che EquitaliaGerit Spa (agente per la riscossione della provincia di Viterbo).

Nel ricorso la parte eccepisce solamente i vizi di notifica della cartella esattoriale che essendo stata effettuata tramite il servizio postale ,sarebbe in contrasto con la normativa vigente , in particolare con le norme contenute nell'art. 26 del DPR 602/73 e successive modifiche e integrazioni .

Si costituivano sia l' Agenzia delle Entrate che Equitalia Gerit spa ; la prima si dichiara estranea alla vicenda processuale in quanto non responsabile della notifica della cartella affidata al concessionario ; la seconda invece contesta l'eccezione sollevata dal ricorrente e ribadisce che il citato art.2. Del DPR 602/73 consente anche all'Agenzia per la riscossione,di effettuare la notifica tramite il servizio Postale. All' udienza del 26/06/2012 la Commissione si riservava la decisione ,

Preliminarmente necessita rilevare che il ricorso contiene solamente vizi riguardanti la notifica della cartella , atto che è riferibile esclusivamente al concessionario per la riscossione ovvero Equitalia Gerit Spa , per cui all' Amministrazione Finanziaria dello Stato non può essere mosso alcun addebito .

È evidente e noto alla Commissione il contrasto giurisprudenziale riguardo le eccezioni sollevate nella fattispecie .

Questo Collegio non può non accogliere le doglianze del contribuente poiché, nel caso de quo, non sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 26 DPR 602/73 per cui la verifica dell'atto è inesistente .

Il problema nasce dalla lettura del suddetto articolo laddove prevede che **“ la cartella è notificata dagli Uffici della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comuni e concessionario , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”**, per cui legittimati alla notifica sono esclusivamente: **“ gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della Polizia Municipale, altri soggetti espressamente autorizzati dal Concessionario”**.

In buona sostanza si ritiene che il Concessionario non possa provvedere , direttamente, a notificare mezzo posta .

Quanto sopra sembrerebbe in contrasto con l'indirizzo della Corte di Cassazione -ordinanza 15948/10. Questo provvedimento è stato interpretato dalla giurisprudenza di merito nel senso la notifica a mezzo posta , riguarda esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente , la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale , sanabile ai sensi dell'art. 156pc. Diversa cosa è la notifica eseguita da soggetto a ciò non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza , atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile .

A questo punto questo Collegio non può non uniformarsi alle recentissime decisioni di merito ed in particolare la sent. 533/05/2010 del CTP di Lecce e della CTR di Bari n. 51/02/2012 .


Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere accolto ma stante il contrasto interpretativo le spese del giudizio restano compensate .

P . Q . M .

A scioglimento della riserva assunta il 26.06.2012 accoglie il ricorso proposto avverso la cartella esattoriale n. 1252010001329973 e ne dichiara l'inesistenza . Spese compensate .

Così deciso in Camera di Consiglio il 27.06.2012

L'Estensore



IL Presidente



DEPOSITATO
L. 27.06.2012
IL SEGRETARIO

